



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'USO DEI LABORATORI DELLE *CORE FACILITIES*

“POLO BIOMEDICO”

(Via Luigi Pinto, 1 –FOGGIA)

«I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso»

Fonti di riferimento

- D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 es.m.i.
- D.L. 4 marzo 2014, n. 26 (“Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”)
- D. M. n.363/1998
- Regolamento d’Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei laboratori didattici e di ricerca dell’Università degli Studi di Foggia emanato con D.R. n. 980 – 2014, prot. n. 18750 – I/13 del 23/07/2014 (ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. n. 363/1998)
- Regolamento d’Ateneo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro emanato con D.R. n. 699-2016, prot. n. 15950-I/13 del 30.05.2016 (in attuazione del D. Lgs. n. 81/2008 es.m.i.)

ART. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Al fine di garantire un elevato standard qualitativo nella ricerca, l’Università di Foggia, abbandonando le tradizionali impostazioni compartimentali, si è dotata di un'organizzazione dei Servizi di Laboratorio, strutturandola nella *Core Facilities* (Risorse Condivise) “Polo Biomedico”. L'obiettivo è quello di mettere in condivisione tecnologie avanzate, attività e competenze attraverso l'utilizzo comune e multidisciplinare delle risorse. In particolare, gli scopi perseguiti da tale modello organizzativo sono di seguito enunciati:

- Rendere disponibili ai ricercatori/tecnici afferenti ai Dipartimenti dell’Università degli Studi di Foggia risorse caratterizzate da eccellenza professionale e tecnologica,
- Ampliare l'utilizzo di tecnologie complesse,
- Aumentare la produttività scientifica,
- Migliorare le competenze.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento ed accesso ai laboratori delle *Core Facilities* da parte del personale afferente ai Dipartimenti dell’Università di Foggia ed allocati presso il Polo Biomedico”; in particolare le *Core Facilities* di area medica sono ubicate presso il Polo Biomedico “Emanuele Altomare” c/o "Ospedali Riuniti". Nei laboratori si possono svolgere attività

didattica e di ricerca, nonché prove conto terzi.

2. Il presente documento stabilisce alcune linee generali di comportamento a carattere regolamentativo interno che non sostituiscono in alcun modo l'obbligo di conoscenza e di osservanza delle norme generali in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, le informazioni in tema di sicurezza delle linee di ricerca di competenza, la conoscenza delle modalità di funzionamento, manutenzione, gestione ordinaria e straordinaria contenute nei manuali d'uso delle apparecchiature eventualmente utilizzate.
3. L'utilizzo della strumentazione presente nelle varie *Core Facilities* sarà regolamentato da uno specifico disciplinare d'uso elaborato dal Referente Scientifico di ogni singola *Core Facility*.

ART. 2

Figure di riferimento – Core Facilities del Polo Biomedico

1. Le figure di riferimento per le *Core Facilities* “Polo Biomedico” sono le seguenti:

- Referenti Scientifici delle singole *Core Facilities* (nominati dal Rettore su proposta dei Consigli di Dipartimento di Area Medica, previo espletamento di procedura selettiva interna ai Dipartimenti stessi);
- Responsabili Tecnici con funzioni di Preposto (può coincidere con la figura precedente);
- Personale Tecnico a supporto delle attività didattiche e di ricerca;
- Referente per lo stoccaggio, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio.

ART. 3

Norme per l'accesso ai laboratori

1. L'accesso ai laboratori è consentito ai professori e ricercatori (in seguito denominati “Personale Docente”) ed al personale Tecnico dell'Ateneo, a Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Specializzandi e Studenti, previa autorizzazione rilasciata dal Referente Scientifico della singola core facility. Per l'accesso di Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, Specializzandi e Studenti la richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dal Docente responsabile ed è subordinata all'aver ricevuto la formazione relativa alle norme di sicurezza a cui attenersi nello svolgimento delle attività previste. La conoscenza e la comprensione delle procedure di sicurezza devono essere già acquisite ed esplicitamente dichiarate all'atto della richiesta di autorizzazione. L'eventuale diniego a concedere l'autorizzazione deve essere opportunamente motivato dal Referente Scientifico sulla base di evidenze oggettive quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - La temporanea indisponibilità dell'impianto o dell'attrezzatura per rotture, riparazioni, manutenzioni;
 - Il sovraffollamento dei laboratori;
 - L'incompatibilità con altre attività già in corso di svolgimento nei laboratori interessati.
2. L'accesso a personale esterno, non compreso nelle categorie sopra menzionate, deve essere regolamentato da apposite indicazioni riportate nei contratti e convenzioni di ricerca.
3. Fatto salvo in capo al personale esterno l'obbligo di rispettare la vigente normativa di sicurezza sul lavoro, compresa quella emanata dall'Ateneo, il personale esterno autorizzato all'accesso dovrà essere fornito di adeguate coperture assicurative per infortunio e responsabilità civile terzi.
4. Il personale autorizzato, che ha ricevuto in consegna le chiavi di accesso ai laboratori, è tenuto a verificare, in assenza del Referente Scientifico e del Personale Tecnico di supporto, la

- chiusura delle porte, comprese le porte esterne di accesso alle Palazzine.
5. La presenza di porte aperte non costituisce comunque autorizzazione all'ingresso.
 6. L'accesso di soggetti esterni in visita ai laboratori è consentito unicamente se accompagnati da un preposto e/o dal personale tecnico, previa verifica da parte di questi ultimi della compatibilità con lo svolgimento delle attività in corso.
 7. Il Referente Scientifico predispone apposita modulistica per la richiesta dell'autorizzazione all'accesso e un registro delle presenze.
 8. L'accesso è consentito e organizzato secondo i seguenti fattori di priorità:
 - Accesso prioritario al personale docente che non disponga di spazi/attrezzature presso le preesistenti sedi dei Dipartimenti dell'Ateneo;
 - Accesso in ordine di prenotazione.
 9. Chiunque operi in Laboratorio è tenuto nei riguardi del Referente Scientifico a:
 - Metterlo sempre a conoscenza delle attività e lavorazioni che si svolgono in laboratorio;
 - Informarlo prontamente di eventuali incidenti occorsi, anche se di piccola entità.
 10. Il Referente Scientifico è autorizzato a sospendere immediatamente il permesso di accesso a chi non rispetti il presente regolamento e i relativi documenti di riferimento.

ART. 4

Sistema di prenotazione

Per pianificare correttamente l'utilizzo delle dotazioni strumentali presenti nelle *Core Facilities* del "Polo Biomedico", vanno seguite le indicazioni qui riportate:

- Le prenotazioni delle attrezzature vanno effettuate via e-mail all'indirizzo del Referente Scientifico pro tempore o attraverso un sistema di prenotazione on-line predisposto dal Referente Scientifico almeno una settimana prima della data prevista per l'utilizzo della strumentazione e non possono riferirsi a periodi di utilizzo superiori a 15 giorni consecutivi. Richieste riferite a tempi più lunghi di utilizzo, opportunamente motivate, potranno essere autorizzate dal Referente Scientifico nel rispetto della turnazione e delle priorità sopra elencate;

ART. 5

Utilizzo delle attrezzature deputate a stoccaggio/conservazione

1. Tutte le attrezzature di stoccaggio (frigoriferi; congelatori; armadi per la vetreria e utensili vari; armadi per lo stoccaggio di solventi, acidi e basi) sono utilizzabili dagli utenti.
2. Gli utilizzatori devono comunicare al Referente Scientifico la natura delle sostanze stoccate/conservate allo scopo di scongiurare situazioni di incompatibilità.

ART. 6

Utilizzo degli spazi per allocazione di nuova strumentazione

La richiesta di allocazione di nuove strumentazioni dovrà essere opportunamente motivata e sottoposta all'attenzione del Referente Scientifico della *Core Facility*, allo scopo di valutare la disponibilità di spazi idonei.

ART.7

Norme di sicurezza

1. Chi opera in laboratorio è tenuto a conoscere i rischi correlati alle attività che svolge e deve aver ricevuto adeguata formazione dal/dai preposto/i di riferimento.

2. In particolare chi opera in laboratorio è tenuto a:

- Adottare un abbigliamento adeguato;
- Utilizzare secondo le istruzioni ricevute i macchinari, le apparecchiature, gli utensili e le altre attrezzature di lavoro;
- Non rimuovere o modificare senza preventiva autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
- Segnalare immediatamente alle figure di riferimento i guasti o le anomalie eventualmente riscontrate, nonché eventuali altre condizioni di rischio o di pericolo;
- Astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza, per le quali non abbia ricevuto opportuna formazione, o che possano compromettere la propria o altrui sicurezza;
- Etichettare i contenitori secondari in caso di travaso da quelli originali;
- Etichettare i contenitori di rifiuti.

ART. 8

Gestione dei rifiuti

1. Per il corretto avvio a smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività occorre utilizzare gli idonei contenitori differenziando opportunamente gli stessi.

ART. 9

Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Le stesse forme e modalità devono essere rispettate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente Regolamento, nonché le successive modifiche e integrazioni sono pubblicate sul sito web dell'Università, all'indirizzo www.unifg.it, alla voce Statuto e Regolamenti regolamento *Core Facilities* polo biomedico.

3. Per quanto non espressamente disposto nei precedenti articoli, si fa riferimento alla disciplina d'Ateneo citata nelle fonti di riferimento dal presente Regolamento, nonché alla normativa generale, di cui al D.Lgs. n.81/2008 es.m.i.e al D.M. n. 363/1998.